

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

All'
Ufficio federale dell'ambiente
UFAM
Divisione Lotta contro i rumori
3003 Berna

Modifica dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) Procedura di consultazione

Egregi signori,

ci riferiamo alla vostra lettera del 16 febbraio 2010, con la quale ci è stato sottoposto il progetto di modifica dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986, per una presa di posizione.

Vi ringraziamo di averci coinvolto e qui di seguito vi esprimiamo le nostre osservazioni.

In generale

La parte principale della modifica consiste nel nuovo allegato 9, che disciplina il rumore del tiro sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari, fissandone nel contempo i valori limite d'esposizione.

Il resto delle modifiche riguardano soprattutto aspetti di carattere formale.

In linea generale vediamo in modo positivo le proposte di modifica che si vogliono apportare nell'Ordinanza.

Dal punto di vista ambientale l'introduzione del nuovo allegato 9, che stabilisce i valori limite d'esposizione (VLE) al rumore su piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militare permetterà di avere dei riferimenti chiari per la valutazione del rumore di tali impianti.

Tale allegato si allinea con l'indirizzo che l'OIF si è data per i vari impianti come le strade, le ferrovie, gli impianti dell'industria e delle arti e mestieri, gli aerodromi nonché degli impianti di tiro civili. Fino ad ora ci si basava su valori indicativi e provvisori per determinare il rumore di questi impianti stabiliti nella Raccomandazione del 24 novembre 2004 dell'UFAM e della SG-DDPS.

La fissazione di valori limite d'esposizione per le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari colma una lacuna nelle basi giuridiche volte a proteggere la popolazione dal rumore e garantisce la certezza del diritto per l'esercito, i Comuni e la popolazione interessata.

I servizi cantonali competenti per gli aspetti militari (Sezione del militare e della protezione della popolazione) hanno preso atto delle proposte di modifica dell'OIF, in particolare per quanto riguarda l'allegato 7 e l'allegato 9 a tale base legale.

Per quanto riguarda le modifiche dell'allegato 9 in merito ai limiti di emissione di stand di tiro sulle piazze d'armi, è difficile allo stato attuale potersi esprimere sul testo presentato.

In Ticino comunque vi sono solo tre poligoni di tiro militari che sono utilizzati anche dalle società di tiro; si tratta degli stand di Airolo, di Isonne e del Monte Ceneri.

Considerato che per i poligoni di tiro di Airolo e di Isonne non vi è alcun problema fonico e che quello del Monte Ceneri attualmente rispetta i valori fissati dall'OIF (per quest'ultimo stand è inoltre prevista la chiusura al momento della realizzazione del progetto di nuovo stand regionale), si può considerare che le modifiche dell'OIF, oggetto della presente revisione, non portino in pratica ad alcuna conseguenza negativa.

In sintesi considerato che:

- a) i cambiamenti all'allegato 7 (base di valutazione dell'impatto fonico dei poligoni di tiro civili) risultano minimi e solamente di forma mentre il contenuto rimane invariato,
- b) l'introduzione dell'allegato 9 tocca solo in maniera indiretta e marginale l'attività di tiro delle società di tiro e risulta inoltre di competenza esclusiva della Confederazione,

i servizi competenti in questione esprimono un preavviso favorevole all'introduzione delle modifiche di legge nella forma proposta.

Osservazioni di dettaglio sui singoli articoli

Art. 8 cpv. 1 OIF

Rettifica formale

Nessuna osservazione.

Art. 17 cpv. 6 OIF

Fissazione del termine di risanamento per le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari e proroga del termine di risanamento per gli aerodromi militari nonché semplificazione formale del testo.

Questa semplificazione formale permette di avere in modo più schematico e differenziato, per ogni genere di rumore, i termini stabiliti per la realizzazione dei risanamenti e dei provvedimenti d'isolamento acustico.

A nostro modo di vedere sarebbe stato utile dare dei ragguagli più precisi sul come siano stati calcolati tali termini. In effetti per poter comprendere al meglio alcuni di essi occorre riferirsi a delle date di entrata in vigore di altre modifiche dell'ordinanza. Una soluzione simile a quella adottata per la lettera c. sarebbe stata, ad esempio, di aiuto anche per chiarire gli altri termini.

Art. 30 OIF

Rettifica formale

Nessuna osservazione.

Art. 37 cpv. OIF

Aggiunta delle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari

Adattamento necessario alla luce del nuovo allegato 9.

Nel rapporto esplicativo, pag. 4/8, si menziona che l'esecuzione del catasto per questi impianti è di competenza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Questo aspetto, a nostro avviso, andrebbe chiarito maggiormente, specificando dettagliatamente cosa esso significhi in concreto.

Così come formulato si desume che ai cantoni non venga richiesto nessun onere in questo ambito, ma che tutto sia a carico del DDPS. Per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio sarebbe auspicabile una chiara conferma di ciò. Questo aspetto è importante affinché risulti chiaro che al Cantone non vengano richiesti oneri supplementari. Qualora, al contrario, vi fossero compiti supplementari che il cantone sarebbe chiamato a svolgere per l'esecuzione di questi catasti, allora riteniamo che sia compito della Confederazione mettere a disposizione questi oneri e gli opportuni strumenti.

Titolo della sezione 2 del capitolo 8 OIF

Adeguamento formale

Nessuna osservazione.

Art. 45 cpv. 3-5 OIF

Aggiornamento della competenza esecutiva

Riteniamo positivo illustrare in modo chiaro e sistematico le varie competenze esecutive. Per quei compiti la cui esecuzione è a completo carico della Confederazione, riteniamo comunque auspicabile che essi siano svolti in stretta collaborazione con le autorità cantonali, in modo da ottimizzare al meglio l'informazione all'utenza e le procedure ed evitare nel contempo possibili doppioni. Le autorità cantonali in effetti dispongono di conoscenze approfondite del territorio, che possono tornare utili alla Confederazione per svolgere al meglio i propri compiti.

La lettera f risulta poco comprensibile e sembra essere in parte in contraddizione con la lettera e, in quanto per le prescrizioni che concernono le strade nazionali da una parte si dà la competenza all'Ufficio federale delle strade (lettera e) e dall'altra al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (lettera f). Si ritiene quindi che questo aspetto sia da chiarire meglio.

Art. 46 cpv. 2 OIF

Completamento formale

In base all'art. 37 OIF l'autorità esecutiva, per gli impianti in esso menzionati, registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche. Questi catasti hanno anche il compito di fornire informazioni utili per valutare la situazione acustica della zona esaminata. Essi, tra le altre cose, costituiscono i documenti base per decidere sui risanamenti da intraprendere e giocano un ruolo importante nelle questioni legate alla pianificazione del territorio. La qualità richiesta per questi catasti è piuttosto alta. Il rilievo dei dati e l'esecuzione richiedono una precisione elevata.

La mappa nazionale del rumore proposta nel nuovo cpv. 2 dell'art. 46 e pubblicata dall'Ufficio federale dell'ambiente non pensiamo abbia un grado di precisione tale da essere paragonata ai catasti che le autorità cantonali eseguono. Essa dovrebbe fornire unicamente una panoramica generale del rumore e servire principalmente per scopi statistici.

Crediamo quindi che tale mappa generale non possa sostituire i catasti effettuati dalle autorità cantonali, che devono perciò restare i documenti base sui quali le autorità esecutive devono basarsi per effettuare valutazioni più precise circa l'inquinamento fonico.

Nel nuovo cpv. 2 viene menzionato anche che tali mappe vengono aggiornate periodicamente, senza però dare in modo chiaro ogni quanto tempo ciò debba avvenire. Sarebbe auspicabile fornire delle indicazioni più precise circa questi tempi. A nostro avviso potrebbe essere ipotizzabile un periodo di almeno 5 anni.

Art. 48 OIF

Adeguamento formale

Nessuna osservazione.

Art. 48a cpv. 2 OIF

Proroga della regolamentazione transitoria

Nessuna osservazione.

Allegato 2 cifra 2 OIF

Rettifica formale

Nessuna osservazione.

Allegato 5 cifra 5 cpv. 2 OIF *Adeguamento formale allo stato attuale della tecnica*

Nessuna osservazione.

Allegato 7 cifra 1 OIF *Adeguamento formale*

I cambiamenti proposti risultano minimi e solamente di natura formale, dovuti all'introduzione del nuovo allegato 9.

Allegato 1 OGI *Completamento formale*

Nessuna osservazione.

Allegato 9 OIF *nuovo allegato: Valori limite d'esposizione al rumore su piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari*

Purtroppo non disponendo di un'esperienza approfondita nel valutare il rumore derivante dall'attività delle piazze d'armi non siamo in grado di fare particolari osservazioni sul metodo di valutazione che si vuole adottare. Sarà solo con la pratica che si potrà stabilire la validità del metodo proposto.

La struttura del nuovo allegato segue in linea generale quella degli altri allegati.

Alla cifra 1, cpv. 2 l'espressione 'è eccettuato il tiro della polizia e del Corpo delle guardie di confine' non rende completamente chiaro se questi tiri siano da valutare con l'allegato 7 o con l'allegato 9. Solo leggendo il commento nel rapporto esplicativo (pag. 7/8) si comprende che 'Il tiro della polizia e del Corpo delle guardie di confine su queste piazze è equiparato al tiro militare'. Sarebbe opportuno formulare in modo più chiaro questo aspetto nell'allegato 9.

Per quel che riguarda la valutazione del rumore derivante da altre fonti quali le eventuali officine di riparazioni, dalle aziende di manutenzione e da altri impianti simili nonché dal rumore del traffico, per il quale ci si riferisce ai corrispondenti allegati dell'OIF, riteniamo sia corretto e che si allinei a quanto già stabilito dalla medesima ordinanza negli altri allegati.

Per quanto riguarda i valori d'esposizione al rumore (cifra 2) notiamo che i valori della tabella nel nuovo allegato 9 differiscono, per parte dei valori allarme, da quella dell'allegato 7. Non comprendiamo questa differenza, a nostro avviso le due tabelle dovrebbero essere identiche.

Nella formula menzionata alla cifra 31 si indicano i livelli di valutazione parziali Lr1 e Lr2, senza specificare in maniera più chiara come essi vengono determinati. Nella legenda della formula si menziona unicamente che si tratta del livello di valutazione parziale di tutti gli eventi di tiro nel corrispondente lasso di tempo. Nessuna indicazione viene data su cosa si intende per evento di tiro. Nel commento fatto per tale formula nel rapporto esplicativo (pag. 8/8) si può notare come gli eventi di tiro possono essere descritti con il livello degli eventi sonori LAE.

I livelli di valutazione parziali Lr1 e Lr2 non sembrano tener ancora conto dei fattori di correzione, in quanto questi ultimi sono aggiunti al momento della somma nella formula 31. Di conseguenza sembrerebbe più corretto parlare di livelli di rumore degli eventi sonori LAE1 e LAE2, come riportato nelle spiegazioni.

Anche se si rinuncia a fissare valori limite d'esposizione nel periodo notturno, vorremmo comunque far notare che, seppure per un'attività minima, le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari vengono utilizzate anche di notte. Conglobare l'attività fuori dai giorni normali (sabato e domenica) e quella notturna, con l'aggiunta di un fattore di correzione $K1 = 5$, nei VLE diurni, è un fattore che dipende molto dalla frequenza di questi tiri. Dall'allegato B del rapporto della Commissione federale per la lotta contro il rumore CFLR "Valori limite d'esposizione al rumore delle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari del 4 novembre 2009" si nota che in determinate piazze i tiri nei fine settimana vengono svolti solo eccezionalmente, mentre vi sono comunque delle piazze in cui i tiri notturni sono abbastanza frequenti (Herisau-Gossau 1 volta la settimana, Thun 110 volte all'anno, Walenstadt 2 volte la settimana).

A nostro modo di vedere sarebbe opportuno approfondire maggiormente la questione sull'introduzione o meno di VLE notturni.


Per la cifra 4 riguardante i Valori limite d'esposizione al rumore degli elicotteri sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari, nel quale viene stabilito che i valori limite vengano determinati con il fattore di misura L_{max} , seguendo la stessa metodologia stabilita nell'allegato 5 OIF per gli aerodromi civili, sarebbe stato utile avere un chiarimento su cosa si intende esattamente con 'numero rappresentativo di sorvoli o di passaggi'. Questa espressione senza l'indicazione di dati concreti risulta vaga ed interpretabile in modi diversi.

Come risulta dall'art. 45, cpv. 3, lettera c., il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, è responsabile per l'esecuzione delle prescrizioni sulla limitazione delle emissioni, sui risanamenti e sulla determinazione e valutazione delle immissioni foniche per gli impianti della difesa nazionale, quindi anche per l'applicazione del nuovo allegato 9. Si deduce che l'onere del Cantone in questo ambito dovrebbe essere limitato. Qualora nella pratica l'applicazione di questo allegato comportasse oneri sensibilmente maggiori per il Cantone, riteniamo indispensabile che la Confederazione prenda a carico questo maggior onere e metta a disposizione dei Cantoni risorse supplementari come pure direttive chiare e strumenti di calcolo e di valutazione di facile uso.

Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete porre alle nostre osservazioni, vogliate gradire i nostri distinti saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



L. Redrazzini

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia: - Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza
- Divisione dell'ambiente, Residenza